



BANCA POPOLARE DI MANTOVA



**PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA: PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI
ARTICOLI 17 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 125-TER, D.LGS N. 58/98**

Signori Soci,

la presente relazione – redatta dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs n. 58/98 – è volta a illustrare e motivare la proposta - indicata all'ordine del giorno dell'Assemblea nella parte straordinaria – di modificare gli artt. 17 e 22 dello Statuto sociale.

Come noto, in data 16 settembre 2010, l'Assemblea Straordinaria della Banca approvava una serie di modifiche dello statuto sociale al fine di recepire la normativa della Banca d'Italia afferente le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche” di cui al Provvedimento del Governatore del 4 marzo 2008 nonché la normativa di cui al D.Lgs. n. 27 gennaio 2010 n. 27 (decreto attuativo della shareholders' right directive).

Le modifiche statutarie furono previamente approvate dalla Banca d'Italia ex art. 56, D.lgs 385/1993- nota n. 0573423/10 del 27 luglio 2010 - la quale contestualmente richiese alla Banca di modificare, alla prima occasione utile, l'art. 17 dello statuto sociale, introducendo un meccanismo che assicurasse l'elezione di candidati indipendenti nel numero previsto dallo statuto, nonché l'art. 22 dello statuto sociale, esplicitando che la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

Si illustrano quindi, di seguito, le modifiche che si propone di apportare allo Statuto sociale al fine di ottemperare alle citate richieste dell'Organo di Vigilanza.

* * *

Art. 17 – Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Il vigente art. 17 dello statuto sociale dispone che il Consiglio sia composto da n. 9 amministratori in misura fissa, dei quali almeno due amministratori indipendenti ex art. 147- ter, quarto comma, D. Lgs. 58/1998, a pena di decadenza.

Gli amministratori sono eletti secondo la procedura di voto di lista nei termini illustrati nella relazione del Consiglio di Amministrazione “Punto 4 all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea ordinaria e straordinaria: nomina, per il triennio 2011/2013, dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale”.

Al fine di ottemperare alle richieste formulate da Banca d'Italia devono essere introdotti dei correttivi alla procedura di voto di lista che garantiscano l'elezione dei due amministratori indipendenti stabiliti dallo statuto.

In tal senso le modificazioni proposte all'art. 17, prevedono che ciascuna lista, a pena di inammissibilità, contenga almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, e introducono un apposito meccanismo suppletivo che scatta nel caso in cui all'esito della votazione assembleare non risultino eletti 2 amministratori indipendenti. In particolare, anche al fine di garantire la nomina di un amministratore indipendente sia da parte della maggioranza che delle minoranze assembleari, il sistema proposto prevede l'automatica sostituzione di candidati non indipendenti eletti, con candidati indipendenti non eletti ed elencati nella medesima lista di appartenenza del sostituito.

Art. 22 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

In conformità alle richieste della Banca d'Italia si propone di modificare l'art. 22 dello statuto sociale, esplicitando che nell'ambito delle materie non delegabili riservate al Consiglio di Amministrazione la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità venga effettuata "sentito il Collegio Sindacale".

* * *

In base alle motivazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione della Banca propone all'Assemblea dei Soci la modifica degli artt. 17 e 22 dello Statuto, secondo il seguente testo:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>ART. 17 – Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, anche non azionisti.</p> <p>Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.</p> <p>Gli Amministratori nominati dall'Assemblea durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I singoli Consiglieri possono essere rieletti.</p> <p>Almeno 2 componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere qualificabili come Amministratori indipendenti.</p> <p>Ai fini di quanto disposto nel comma che precede sono qualificati come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono comunque in capo ad almeno altri due Amministratori.</p> <p>Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società ove hanno carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.</p> <p>Gli Amministratori vengono nominati secondo le disposizioni che seguono.</p>	<p>ART. 17 – Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, anche non azionisti.</p> <p>Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.</p> <p>Gli Amministratori nominati dall'Assemblea durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I singoli Consiglieri possono essere rieletti.</p> <p>Almeno 2 componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere qualificabili come Amministratori indipendenti.</p> <p>Ai fini di quanto disposto nel comma che precede sono qualificati come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono comunque in capo ad almeno altri due Amministratori.</p> <p>Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società ove hanno carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.</p> <p>Gli Amministratori vengono nominati secondo le disposizioni che seguono.</p>

La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste.

A tal fine, ogni socio che da solo o congiuntamente con altri detenga almeno il 5% del capitale sociale avente diritto al voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale 10 giorni prima dell'Assemblea.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, 6 Amministratori;

b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, 2 Amministratori;

c) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore, primo candidato della lista stessa.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori verranno scelti all'interno di tale lista. Nel caso in cui siano state presentate due liste, dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 Amministratori.

La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste.

A tal fine, ogni socio che da solo o congiuntamente con altri detenga almeno il 5% del capitale sociale avente diritto al voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. **Ciascuna lista, contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione di almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 – ter, quarto comma, D. Lgs. 58/1998.** Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale 10 giorni prima dell'Assemblea.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, 6 Amministratori;

b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, 2 Amministratori;

c) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore, primo candidato della lista stessa.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori verranno scelti all'interno di tale lista. Nel caso in cui siano state presentate due liste, dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 Amministratori.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore indipendente:

(i) il candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione;

(ii) il candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della

	<p>medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore indipendente tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore indipendente tratto da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sarà sostituito dal primo fra i candidati indipendenti della medesima lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.</p>
--	---

ART. 22 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse le competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge:

- a) il trasferimento della sede, nel territorio nazionale;
- b) le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della società, fermo il disposto dell'art. 29 del presente statuto;
- d) l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso;
- e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma cod.civ.;
- f) le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- g) le deliberazioni di scissione, nei casi in cui la legge consente l'applicazione dell'art. 2505-bis,

nonché ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge o dallo statuto.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito;
- b) le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale;
- d) la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda e l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- e) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze, uffici e rappresentanze;

ART. 22 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse le competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge:

- a) il trasferimento della sede, nel territorio nazionale;
- b) le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della società, fermo il disposto dell'art. 29 del presente statuto;
- d) l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso;
- e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma cod.civ.;
- f) le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- g) le deliberazioni di scissione, nei casi in cui la legge consente l'applicazione dell'art. 2505-bis,

nonché ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge o dallo statuto.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito;
- b) le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale;
- d) la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda e l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- e) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze, uffici e rappresentanze;

f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni; g) gli atti di acquisto e di disposizione su beni immobili e diritti di godimento su immobili; h) l'istituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive o di coordinamento; i) la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe, anche in materia di erogazione del credito e di gestione corrente; j) la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità.	f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni; g) gli atti di acquisto e di disposizione su beni immobili e diritti di godimento su immobili; h) l'istituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive o di coordinamento; i) la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe, anche in materia di erogazione del credito e di gestione corrente; j) la nomina, sentito il Collegio Sindacale , dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità.
---	---

Si segnala che le modifiche statutarie in oggetto non rientrano in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso.

Si rende altresì noto che è in corso il procedimento amministrativo concernente il rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 del D.Lgs. 385/1993 (c.d. "TUB").

* * *

Signori Soci,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Popolare di Mantova:

- udata ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- preso atto del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56, D.Lgs. 385/1993;

delibera

- di approvare la nuova formulazione degli artt. 17 e 22 dello Statuto sociale, nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di delegare al Presidente e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla suddetta delibera”.

Mantova, 16 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione